

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3917/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 43,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, che in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per alcuni prodotti industriali finiti e semilavorati, per alcuni prodotti tessili e per alcuni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo; che il periodo decennale iniziale di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto durante la nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema delle preferenze generalizzate, non sarebbero stati interamente conseguiti alla fine del 1980, e che pertanto occorre prolungarne la durata oltre il periodo iniziale; che, nel 1990, è stata avviata una revisione globale di detto sistema;

considerando che la revisione del sistema è proseguita nel 1991 e nel 1992 e che lo stato di avanzamento dei lavori non consente di prevedere l'instaurazione di un sistema basato su nuovi orientamenti per il 1° gennaio 1993; che, tuttavia, tale instaurazione è prevista nel corso del 1993;

considerando che, in attesa dei risultati di questa revisione, è opportuno prorogare, in via provvisoria, nel 1993 il sistema di preferenze generalizzate del 1991;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/92⁽¹⁾, (CEE) n. 3832/90⁽²⁾, (CEE) n. 3833/90⁽³⁾, (CEE) n. 3834/90⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3835/90⁽⁵⁾ sono stati prorogati nel 1992 dai regolamenti (CEE) n. 3587/91⁽⁶⁾ e (CEE) n. 3588/91⁽⁷⁾, completati e modificati dai regolamenti (CEE) n. 3302/91⁽⁸⁾, (CEE) n. 3900/91⁽⁹⁾, (CEE) n. 282/92⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 548/92⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1433/92⁽¹²⁾ e (CEE) n. 1509/92⁽¹³⁾;

considerando che, con l'entrata in vigore del mercato unico, prevista per il 1° gennaio 1993, è opportuno sostituire con importi fissi a dazio nullo i contingenti tariffari ripartiti tra gli Stati membri; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 devono essere modificate in tal senso;

considerando che, con questa modifica, la gestione contabile delle importazioni preferenziali passerà alla Commissione;

considerando che, per un'efficace gestione comune degli importi fissi, gli Stati membri sono competenti a raccogliere

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(3) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(5) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

(6) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

(7) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

(8) GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 46.

(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 11.

(10) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.

(11) GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 49.

(12) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 7.

(13) GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

le richieste di imputazione e a trasmettere agli importatori le risposte della Commissione, nel quadro di una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, informare gli Stati membri dello stato di utilizzazione degli importi fissi;

considerando che la situazione economica dell'Ucraina, della Belarus, della Moldavia, della Russia, della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kazakistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Kirghizistan si è aggravata a tal punto che questi dodici paesi hanno problemi analoghi a quelli dei paesi che in passato hanno beneficiato delle preferenze generalizzate;

considerando che l'Ucraina, la Belarus, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan e il Kirghizistan dovrebbero pertanto beneficiare, a titolo eccezionale e temporaneo, del sistema delle preferenze generalizzate per poter incrementare le loro esportazioni al fine di accelerare lo sviluppo economico, promuovere l'industrializzazione e aumentare il tasso di crescita;

considerando che non è giustificato concedere il beneficio delle preferenze nei casi in cui si applica una misura antidumping, basata su un prezzo che non tiene conto del regime tariffario preferenziale concesso ai paesi in questione;

considerando che l'Albania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno assunto impegni analoghi a quelli dell'Accordo sul commercio internazionale dei tessili (AMF) e possono pertanto essere ammesse al trattamento preferenziale per quanto concerne i prodotti che formano oggetto di detto accordo;

considerando che, come si è fatto nel 1992 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, è opportuno applicare all'Ucraina, alla Belarus, alla Moldavia, alla Russia, alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kazakistan, al Turkmenistan, all'Uzbekistan, al Tagikistan e al Kirghizistan un trattamento identico a quello della Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca;

considerando che è stato deciso di mettere in atto nel 1993 nei confronti della Bulgaria e della Romania, mediante accordi interinali, il sistema preferenziale previsto nell'ambito degli accordi europei con questi paesi;

considerando che, con lettera in data 22 ottobre 1992, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla proposta della Commissione; che, nella stessa lettera, il Consiglio ha chiesto al Parlamento europeo di applicare la procedura d'urgenza prevista dal regolamento interno; che, nella seduta del 17 novembre 1992, il Parlamento europeo ha deciso di applicare la suddetta procedura;

considerando che all'ordine del giorno della tornata del Parlamento europeo del 14-18 dicembre 1992 figurava un punto relativo alla proposta; che, ciononostante, durante tale tornata il Parlamento non ha votato su questo punto; che pertanto il Consiglio non dispone del parere del Parlamento sulla proposta;

considerando che è indispensabile evitare un vuoto giuridico che potrebbe compromettere gravemente le relazioni della Comunità con i paesi in via di sviluppo nonché di interessi degli operatori economici; che pertanto il regolamento relativo all'applicazione nel 1993 dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate deve essere adottato con tempestività sufficiente per consentirne l'entrata in vigore il 1° gennaio 1993;

considerando che a seguito della consultazione del presidente del Parlamento europeo si è constatata l'impossibilità di convocare una seduta straordinaria del Parlamento europeo onde consentire a quest'ultimo di adottare il suo parere in tempo utile affinché il regolamento possa essere adottato e pubblicato entro il 1992;

considerando che, viste le circostanze eccezionali, detto regolamento dovrebbe essere adottato in assenza del parere del Parlamento europeo;

considerando che gli accordi con la Romania sono stati siglati e che i negoziati per gli accordi con la Bulgaria sono prossimi alla conclusione; che si prevede che gli accordi interinali per entrambi i paesi entrino in vigore nei primi mesi del 1993;

considerando che le preferenze generalizzate della Comunità non saranno più applicabili a questi paesi da quella data e che questi paesi dovranno pertanto essere depennati degli elenchi dei beneficiari;

considerando che al fine di evitare che i vantaggi preferenziali concessi dagli accordi interinali si cumulino con quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 3832/90, occorre modificare, per questi paesi, la gestione degli importi fissi che figurano nel suddetto regolamento;

considerando che per assicurare l'efficienza della gestione di questi importi fissi, gli Stati membri continueranno ad usare un metodo comune, che richiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che mediante il regolamento (CEE) n. 1509/92 le parole «Cecoslovacchia», «Ungheria» e «Polonia» sono state depennate dalla lista figurante all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3832/90 con effetto dal 1° marzo 1992; che l'articolo 2, paragrafo 3 di quest'ultimo regolamento non ha più ragione e può pertanto essere soppresso;

considerando che è opportuno allineare l'elenco dei paesi meno progrediti su quello delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi gli articoli seguenti, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91, recanti applicazione di preferenze generalizzate a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo, si applicano «mutatis mutandis» per il periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.

I riferimenti a determinate date del 1991, del 1992 e del 1993 che figurano nei regolamenti di cui al primo comma vanno interpretati rispettivamente come riferimenti a date del 1992, del 1993 o del 1994.

Articolo 2

1. Quando un prodotto contemplato dallo schema è oggetto di misure antidumping, il beneficio delle preferenze non è accordato al prodotto e al paese in questione, a meno che non sia accertato che le misure in causa sono basate su un calcolo di prezzi che prende in considerazione il regime tariffario preferenziale accordato al paese in questione.

2. La Commissione redige l'elenco dei prodotti e dei paesi di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3832/90 è così modificato:

1) Sono soppresse le espressioni «contingenti tariffari» e «contingenti» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 5.

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il volume degli importi fissi di cui agli allegati I e II, a disposizione della Bulgaria e della Romania durante il periodo del 1993 che precede l'entrata in vigore degli accordi preferenziali previsti dagli accordi interinali con questi paesi è limitato "pro rata temporis" per il periodo in questione.»

3) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. L'effettiva imputazione sugli importi fissi a dazio zero e sui massimali tariffari comunitari delle importazioni dei prodotti in oggetto avviene a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Una merce può essere imputata su un importo fisso a dazio zero e sul massimale tariffario comunitario soltanto se il certificato d'origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Il grado di esaurimento effettivo degli importi comunitari è determinato a livello comunitario in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 1.»

4) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro degli importi fissi a dazio nullo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 riguarda le categorie di prodotti oggetto degli allegati I e II per le quali il volume dell'importo è indicato nella colonna 6 di detto allegato, individualmente, a fianco di alcuni paesi o territori elencati nella colonna 5 degli stessi allegati.»

5) All'allegato I, l'intestazione delle colonne 6 a, 7 a, 6 b e 7 b è sostituita dal testo seguente:

«Importi fissi a dazio nullo	
1. 1. 1993-30. 6. 1993	1. 7. 1993-31. 12. 1993
(6 A)	(6 B)»

I totali dei quantitativi riportati, da un lato, nelle colonne 6 a e 7 a e, dall'altro, nelle colonne 6 b e 7 b vanno inseriti, rispettivamente, nelle nuove colonne 6 A e 6 B a fronte dei paesi o territori corrispondenti.

6) All'allegato I, l'intestazione delle colonne 6 e 7 è sostituita dal testo seguente:

«Importi fissi a dazio nullo
(6)»

Il totale dei quantitativi riportati nelle colonne 6 e 7 va inserito nella nuova colonna 6, a fronte dei paesi o territori corrispondenti.

7) All'allegato I, la colonna 8 diventa la colonna 7 e all'articolo 10, primo trattino i termini «colonna 8» sono sostituiti dai termini «colonna 7».

- 8) La nota (1) della pagina 47 è soppressa. La nota (1) della pagina 67 è sostituita dal testo seguente: «Per questo paese, l'importo fisso a dazio nullo è contabilizzato in pezzi e corrisponde a 168 000 pezzi.»
- 9) La sezione I è soppressa.
- 10) L'articolo 15, paragrafo 2, primo comma è soppresso.

Articolo 4

L'allegato III parte A del regolamento (CEE) n. 3831/90, l'allegato V, parte A del regolamento (CEE) n. 3832/90 e l'allegato III, parte A del regolamento (CEE) n. 3833/90 sono completati dalle seguenti diciture:

- 072 Ucraina
- 073 Belarus
- 074 Moldavia
- 075 Russia
- 076 Georgia
- 077 Armenia
- 078 Azerbaigian
- 079 Kazakistan
- 080 Turkmenistan
- 081 Uzbekistan
- 082 Tagikistan
- 083 Kirghizistan

Il testo della nota (c) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90 è sostituito dal testo seguente:

«(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti contrassegnati da due asterischi originari dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Belarus, dell'Estonia, della Georgia, della Groenlandia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan o dell'Ucraina.»

Articolo 5

1. L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3831/90, l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3832/90 e l'allegato V del regolamento (CEE) n. 3833/90 sono completati dalle seguenti diciture:

- 268 Liberia
- 322 Zaire
- 370 Madagascar
- 378 Zambia
- 696 Cambogia

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

806 Isole Salomone

816 Vanuatu

2. All'allegato III, parte A del regolamento (CEE) n. 3831/90 e all'allegato V, parte A del regolamento (CEE) n. 3832/90 la nota «(2)» è aggiunta a fronte degli stessi paesi di cui al paragrafo 1.

3. I paesi di cui al paragrafo 1 sono depennati dall'allegato III, parte A del regolamento (CEE) n. 3833/90.

Articolo 6

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3832/90 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

Lista dei paesi e territori di cui all'allegato I, colonna 5

Albania	India
Argentina	Indonesia
Bolivia	Iran
Brasile	Lettonia
Bulgaria	Lituania
Cile	Macao
Cina	Malaysia
Colombia	Messico
Corea del Sud	Mongolia
Costarica	Nicaragua
Cuba	Pakistan
Ecuador	Paraguay
El Salvador	Perù
Estonia	Romania
Filippine	Singapore
Guatemala	Sri Lanka
Honduras	Tailandia
Hong Kong	Uruguay
	Venezuela»

Articolo 7

Le modifiche di natura tecnica degli allegati ai regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90 e (CEE) n. 3835/90 figurano negli allegati del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

ALLEGATO I

A. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3831/90

a) Allegato I

1) È inserito il testo seguente:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0072	2835 25	Fosfato dicalcico	Russia Ucraina Belarus Kazakistan	410 000	410 000
10.0074	2835 26	Altri fosfati di calcio	Russia Ucraina Belarus Kazakistan	280 000	280 000
10.0104	2902 30 10	Toluene			300 000
10.0118	2903 22 00	Tricloroetilene			197 000
10.0161	2909 42 00	Eteri monometilici			180 000
10.0401	3102 10 90 3102 21 00 3102 29 00 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 90 00	Taluni concimi minerali o chimici azotati			290 000
10.0409	3102 30 3102 40 3102 80 00	Nitrato d'ammonio, miscugli di nitrato e miscugli di urea e di nitrato d'ammonio	Romania Bulgaria Russia Ucraina Belarus Kazakistan Georgia Turkmenistan Uzbekistan Moldavia Armenia Azerbaijan Tagikistan Kirghizistan	1 500 000	1 500 000
10.0425	3501	Caseine, caseinati			5 936 000
10.0910	ex 7407 10 00 7407 21 10 ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7408	Barre e profilati di rame			12 292 000
10.0922	7603	Polveri e pagliette di alluminio	Russia Ucraina	1 689 000	1 689 000
10.0928	7606 (*)	Lamiere e nastri di alluminio			12 359 000

2) Per i numeri d'ordine qui di seguito indicati il testo è modificato come segue:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0040	2814	Ammoniaca anidra o liquefatta	Bahreïn Libia Quatar Russia Kazakistan Ucraina Belarus	7 524 000	7 524 000
10.0100	2841 30 00	Dicromato di sodio	Romania Russia Kazakistan	440 000	440 000
10.0110	2902 50 00	Stirene	Brasile Russia	9 840 000	9 840 000
			Arabia Saudita (**)	3 500 000	
10.0120	2905 11 00 (d)	Metanolo	Bahreïn Malaysia Romania Russia Kazakistan Ucraina Belarus	9 261 000	9 261 000
10.0135	2905 14 90	Butanolo e suoi isomeri	Romania Russia	811 000	811 000
10.0140	2905 31 00 (d)	Glicole etilenico	Bulgaria Russia Kazakistan Ucraina Belarus	4 167 000	4 167 000
10.0282	2926 10 00	Acilonitrile	Russia	3 144 000	3 144 000
10.0410	3103 10 00	Perfosfati	Irak Russia Kazakistan Ucraina Belarus	2 500 000	2 867 000
10.0420	3105	Concimi minerali o chimici	Romania Russia Kazakistan Ucraina Belarus	5 072 000	5 072 000
10.0610	4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie	Brasile Romania Russia Ucraina Belarus	4 200 000	7 350 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0630	4412 4420 90 11 4420 90 19	Legno compensato	Brasile Indonesia Malaysia Filippine Singapore Corea del Sud Russia Ucraina Belarus	90 300 m ³	90 300 m ³
10.0670	6403 (*)	Calzature con tomaia di cuoio	Hong Kong Romania Russia Ucraina	3 019 000	4 410 000
			Brasile (**) Corea del Sud (**)	1 250 000	
10.0720	6911 (*)	Vasellame e oggetti per uso domestico, di porcellana	Corea del sud Romania Russia	607 000	882 000
10.0840	7217 11 10 7217 12 7217 13 7217 19 7317 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00	Fili di ferro o di acciaio non legati (CECA)	Romania Russia Kazakistan Ucraina	2 009 000	2 009 000
10.0850	7207,20 39 ex 7207 20 90 7211 30 90 7211 49 99 7215 10 00 7215 40 00 7218 90 30 7218 90 91 7218 90 99 7219 90 91 7219 90 99 7220 20 31 7220 20 39 7220 20 51 7220 20 59 7220 20 91 7220 20 99 7220 90 19 7220 90 90 7222 20 11 7222 20 19 7222 20 91 7222 20 99 7222 30 51 7222 30 59 7222 30 91 7222 30 99 7222 40 91 7222 40 93 7222 40 99 7223 00 7224 90 19 7224 90 91 7224 90 99 7225 20 90	Semiprodotti di ferro o di acciaio non legati (CECA)	Brasile Corea del Sud Russia Kazakistan Ucraina	4 052 000	4 052 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0850 (segue)	7225 90 90 7226 10 91 7226 10 99 7226 20 80 7226 92 91 7226 92 99 7226 99 80 7228 10 50 7228 10 90 7228 20 60 7228 40 7228 50 7228 60 81 7228 60 89 7228 70 91 7228 70 99 7229				
10.0860	7304 10 7304 20 91 7304 20 99 7304 31 91 7304 31 99 7304 39 10 7304 39 51 7304 39 59 7304 39 91 7304 39 93 7304 39 99 7304 41 90 7304 49 10 7304 49 91 7304 49 99 7304 51 11 7304 51 19 7304 51 91 7304 51 99 7304 59 10 7304 59 31 7304 59 39 7304 59 91 7304 59 93 7304 59 99 7304 90 90 7305 11 00 7305 12 00 7305 19 00 7305 20 7305 31 00 7305 39 00 7305 90 00 7306 10 7306 20 00 7306 30 21 7306 30 29 7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 78 7306 30 90 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00	Tubi, e profilati cavi, senza saldatura (CECA)	Romania Russia Kazakistan Ucraina	8 682 000	8 682 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0925	7604 10 7604 29 7605 (*)	Barre e profilati di alluminio	Venezuela Russia Ucraina	7 524 000	8 104 000
10.1120	8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 ex 8703 33 11 8703 33 19 ex 8703 90 90	Autoveicoli nuovi di cilindrata inferiore a 3 000 cm ³	Corea del Sud Russia Ucraina	46 305 000	84 507 000

3) I numeri d'ordine 10.0402, 10.0407 e 10.0408 ed il relativo testo sono soppressi.

b) *Allegato II*

Nell'allegato II, parte 3, il testo seguente è soppresso:

«3102 10 91	Altri minerali o fertilizzanti chimici azotati
3102 10 99	
3102 21 00	
3102 29 10	
3102 29 90	
3102 50 90	
3102 60 00	
3102 70 00	
3102 90 00	
e	
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm».

B. Modifiche dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3832/90

Il numero d'ordine 42.1170 ed il relativo testo sono sostituiti dal testo seguente:

«42.1170	117	5309 11 11	Tessuti di lino o di ramiè	Kazakistan	33	—
		5309 11 19		Uzbekistan	33	—
		5309 11 90		Russia	33	—
		5309 19 10		Ucraina	33	—
		5309 19 90		Ciascuno degli		
		5309 21 10		altri beneficia-	—	33»
		5309 29 10		ri indicati		
		5309 29 90		nell'allegato V		
		5311 00 10				
		5803 90 90				
5905 00 31						
5905 00 39						

C. Modifiche dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90

1) Il numero d'ordine 52.3670 e il relativo testo sono soppressi.

2) Il testo relativo al numero d'ordine 52.1860 è sostituito dal testo seguente:

«52.1860	1513 11 99	altri:	7 %»
	ex 1513 21 90	— Olio greggio di palmisti	

ALLEGATO II

MODIFICHE CONCERNENTI LE NOMENCLATURE COMBinate

A. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE)
n. 3831/90

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0010:

— *anziché*: «2710 00 31
2710 00 33
2710 00 35»,
leggasi: «2710 00 26
2710 00 27
2710 00 29
2710 00 32
2710 00 34
2710 00 36».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0030:

— *anziché*: «2710 00 79
2710 00 95
2710 00 99»,
leggasi: «2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2710 00 85
2710 00 87
2710 00 88
2710 00 89
2710 00 92
2710 00 94
2710 00 96
2710 00 98».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0500:

— *anziché*: «4011 40 00»,
leggasi: «4011 40».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0510:

— *anziché*: «4011 20 00»,
leggasi: «4011 20»;
— *anziché*: «4011 91 00
4011 99 00»,
leggasi: «4011 91
4011 99»;
— *anziché*: «4012 10 90»,
leggasi: «4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0560:

— *anziché*: «4202 92 15
4202 92 19»,
leggasi: «4202 92 18».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0570:

— *anziché*: «4202 19 91
4202 19 99»,
leggasi: «4202 19 90»;
— *anziché*: «4202 91 50
4202 91 90»,
leggasi: «4202 91 80»;

— *anziché*: «4202 92 95
4202 92 99
4202 99 10
4202 99 90»,
leggasi: «4202 92 98
4202 99 00».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.0850:

— *anziché*: «7226 20 39
7226 20 59
7226 20 79
7226 20 90»,
leggasi: «7226 20 80»;
— *anziché*: «7226 99 19
7226 99 39
7226 99 90»,
leggasi: «7226 99 80»;
— *anziché*: «7228 20 50
7228 20 80
7228 40 00
7228 50 10
7228 50 90
7228 60 90»,
leggasi: «7228 20 60
7228 40
7228 50
7228 60 81
7228 60 89».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.1010:

— *anziché*: «8471 20 40
8471 20 50
8471 20 60
8471 20 90
8471 91 40
8471 91 50
8471 91 60
8471 91 90»,
leggasi: «8471 20 20
8471 20 80
8471 91 80»;
— *anziché*: «8471 93 50»,
leggasi: «8471 93 51
8471 93 59».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.1055:

— *anziché*: «8528 10 40
8528 10 50
8528 10 71
8528 10 73
8528 10 75
8528 10 78»,
leggasi: «8528 10 14
8528 10 16
8528 10 18
8528 10 22
8528 10 28
8528 10 52
8528 10 54
8528 10 56
8528 10 58
8528 10 62
8528 10 66
8528 10 72
8528 10 76».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 10.1060:

- *anziché*: «8528 10 61
8528 10 69
8528 10 80»,
leggasi: «8528 10 31
8528 10 41
8528 10 43
8528 10 49
8528 10 81
8528 10 89».

Allegato I, colonna 3, numero d'ordine 10.1060:

- *anziché*: «8528 10 40
8528 10 50
8528 10 71
8528 10 73
8528 10 75
8528 10 78»,
leggasi: «8528 10 14
8528 10 16
8528 10 18
8528 10 22
8528 10 28
8528 10 52
8528 10 54
8528 10 56
8528 10 58
8528 10 62
8528 10 66
8528 10 72
8528 10 76».

Allegato II, parte 3, prima colonna:

- *anziché*: «3102 10 91
3102 10 99»,
leggasi: «3102 10 90»;
— *anziché*: «3102 29 10
3102 29 90»,
leggasi: «3102 29 00»;
— *anziché*: «8501 40 90»,
leggasi: «8501 40 91
8501 40 99»;
— *anziché*: «8501 53 91»,
leggasi: «8501 53 92
8501 53 94».

B. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE)
n. 3832/90

Allegato I, colonna 3, numero d'ordine 40.0050:

- *anziché*: «6110 10 39»,
leggasi: «6110 10 35
6110 10 38»;
— *anziché*: «6110 10 99»,
leggasi: «6110 10 95
6110 10 98».

C. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE)
n. 3833/90

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.0053:

- *anziché*: «0207 31 00»,
leggasi: «0207 31».

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.0055:

- *anziché*: «0208 10 10»,
leggasi: «0208 10 11
0208 10 19».

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.0085:

- *anziché*: «0208 90 30»,
leggasi: «0208 90 20
0208 90 40».

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.0990:

- *anziché*: «0802 90 90»,
leggasi: «0802 90 50
0802 90 80».

Allegato II, colonna 2, numero d'ordine 52.2730:

- *anziché*: «ex 2001 90 80»,
leggasi: «ex 2001 90 95».

Allegato IV, colonna 2, numero d'ordine 57.0050:

- *anziché*: «0205 00 00»,
leggasi: «0205 00».

Allegato IV, colonna 2, numero d'ordine 57.0095:

- *anziché*: «0207 31 00»,
leggasi: «0207 31».

Allegato IV, colonna 2, numero d'ordine 57.0370:

- *anziché*: «0802 90 90»,
leggasi: «0802 90 50
0802 90 80».

Allegato IV, colonna 2, numero d'ordine 57.0480:

- *anziché*: «ex 0809 20 10
ex 8009 20 90»,
leggasi: «0809 20 20
8009 20 60».

Allegato IV, colonna 2, numero d'ordine 57.0810:

- *anziché*: «1602 20 10»,
leggasi: «1602 20 11
1602 20 19»;
— *anziché*: «1602 50 90»,
leggasi: «1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80».

D. Modifiche degli allegati del regolamento (CEE)
n. 3835/90

Colonna 2, numero d'ordine 58.0050:

- *anziché*: «0205 00 00»,
leggasi: «0205 00».

Colonna 2, numero d'ordine 58.0095:

- *anziché*: «0207 31 00»,
leggasi: «0207 31».

Colonna 2, numero d'ordine 58.0370:

- *anziché*: «0802 90 90»,
leggasi: «0802 90 50
0802 90 80».